



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 15-06-2021

COPIA

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** del mese di **giugno** alle ore **20:30** e seguenti, nella Sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 28.08.1992 n° 7 e s.m.i., in sessione Ordinaria e partecipata in Prima convocazione in seduta Pubblica, ai consiglieri a norma dell'art. 19 dello statuto Comunale, risultano all'appello nominale:

Mangione Salvatore	P	Settecasì Antonella Giuseppina	P
Greco Mariella	P	Perzia Patrizia	P
Micciche' Anna Maria	P	Guastella Giuseppe	P
Mangione Gianluca	P	Puglia Alessandro	P
Vitello Giuseppe	P	Aliotta Pasquale	P
Comparetto Giovanni	P	Iamburello Antonino	A

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 1.

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Mangione Salvatore** in qualità di Presidente del Consiglio, partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Scibetta Antonella**.

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell' OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Vitello Giuseppe
Comparetto Giovanni
Perzia Patrizia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Visto l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: *“2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 105 in data , esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2021-2023 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. in data, ha approvato il Documento unico di programmazione;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 105 in data 07/05/2021, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2019), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2019 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 29/04/2021, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 29/04/2021, di approvazione del **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29/04/2021., relativa alla conferma delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU** di cui all'art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019, per l'esercizio di competenza;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 11/03/2021, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;**
- la deliberazione della Giunta Comunale n.123 in data 31/05/2021, relativa all'approvazione delle **tariffe del Canone unico patrimoniale (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019);**

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente si avvale della facoltà di approvare successivamente, e comunque entro il prossimo 30 giugno 2021, le modifiche regolamentari, le tariffe 2021 e il PEF per il medesimo anno, come consentito dall'art. 30, c. 5, D.L. n. 41/2021;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *“a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.*

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”;*

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 17 del 31/05/2021 acclarato al protocollo generale al n. 5986 del 03/06/2021;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014;
6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Proponente
F.to Belluccia Alfonso

PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **Favorevole**

Addì, 03-06-2021

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

F.to Maria Grazia Frisco

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: **Favorevole**

Addì, 03-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Maria Grazia Frisco

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97

Addì, 03-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Maria Grazia Frisco

Il Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno ed invita i consiglieri alla discussione.

Chiede la parola il Consigliere Comparetto che da lettura di una nota che si allega al presente atto sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale.

Interviene poi il Consigliere Miccichè che sostiene che si tratti di un bilancio "d'ufficio"; non ci sono stanziamenti per l'erogazione dei servizi quali ad esempio, quelli necessari per la riapertura dell'asilo nido.

Ritiene poi che per il servizio rifiuti non c'è stato alcun coinvolgimento politico, e lo stesso è stato redatto da un tecnico.

Relativamente all'ARO la cui istituzione e il suo Statuto sono stati approvati dal Consiglio, non si è avuta successivamente alcuna comunicazione.

Per finire trova incoerente la delibera di Giunta relativa alle gravi criticità finanziarie e difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023, approvata quando già era stato approvato lo schema di bilancio.

Conclude ribadendo che il bilancio non contiene azioni concrete per l'erogazione dei servizi.

Prende la parola il Sindaco ed evidenzia che la delibera ad oggetto "**Gravi criticità finanziarie e difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023**" è stata adottata per aderire all'iniziativa dell'ANCI, ed ha una valenza politica, visto che le norme di contabilità sono identiche per le grandi metropoli e i piccoli comuni, e i molteplici obblighi e vincoli dettati dalla legge, non permettono alla maggior parte dei comuni di approvare un bilancio che garantisca l'erogazione di servizi alla cittadinanza.

Relativamente alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti deposita una nota che si allega al presente atto sotto la lett.b) per farne parte integrante e sostanziale; Deposita anche, a futura memoria una proposta relativa al servizio di pubblica illuminazione, che si allega al presente atto sotto la lett.c) per farne parte integrante e sostanziale, in considerazione che ad ottobre scadrà la convenzione con "Enel Sole" stipulata già dal 16/10/2001 e poi prorogata fino al 31/10/2021.

Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale che dichiara il suo voto contrario in quanto già da tempo aveva manifestato la necessità di limitare al massimo le spese per esperti, consulenti e festeggiamenti vari al fine di destinare le somme per l'erogazione dei servizi e già oltre 18.000,00 euro sono state spese con le Determinazioni Dirigenziali nn. 525-544-571-578-580-870 anno 2020 e che chiunque può visionare; è chiaro pertanto che i suoi suggerimenti non sono ascoltati;

Il Consigliere Comparetto replica che se le nomine di esperti e consulenti ci permettono di ottenere finanziamenti, sicuramente la spesa è proficua.

Prende la parola il Vice Sindaco per evidenziare che se è vero che il bilancio riguarda di fatto quasi esclusivamente spese obbligatorie, è anche vero che senza il bilancio il comune è completamente bloccato; l'esiguità delle somme a disposizione e la carenza del personale visti i pensionamenti avvenuti negli ultimi anni e quelli in corso di questo esercizio, non rendono possibili grandi scelte politiche e neanche un'adeguata erogazione di servizi alla cittadinanza.

Il bilancio non può fare miracoli; in ogni caso l'amministrazione ha messo a disposizione dei consiglieri lo schema di bilancio, predisposto, sentendo tutte le forze politiche, prima dell'adozione in Giunta perché ciascun consigliere potesse avanzare proposte e/o modifiche, e anche dopo l'adozione in Giunta nessuno ha presentato emendamenti.

Il Consigliere Miccichè sottolinea che gli emendamenti sono utili per piccoli spostamenti delle poste di bilancio, ma non per cambiare la programmazione che deve essere un'attività di concertazione, che invece è mancata del tutto.

Concluso il dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta a firma del Responsabile del Settore;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi di legge;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Presenti e votanti n. 11
Con la seguente votazione, espressa per alzata e seduta
Favorevoli n. 8
Contrari n. 3 (Aliotta, Mangione Salvatore e Miccichè)
Accertata e proclamata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione ed in conseguenza adottare il presente atto, avente ad oggetto “**Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.L.gs.n.267/2000 e art. 10. D.Lgs. n. 118/2011)**”;

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, con separata votazione
Favorevoli n. 8
Contrari n. 3 (Aliotta, Mangione Salvatore e Miccichè)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Consigliere Anziano
F.to Greco Mariella

Il Presidente
F.to Mangione Salvatore

Il Segretario Comunale
F.to Scibetta Antonella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio on line il 17-06-2021 fino al 02-07-2021 al n° 811
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile della Pubblicazione, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 17-06-2021 al 02-07-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scibetta Antonella

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Dalla Residenza Comunale, Li, 15-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scibetta Antonella